



# Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>1</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

*Art. 4 lett. f<sup>bis</sup>*

Nella presente ordinanza s'intende per:

f<sup>bis</sup>. *Sistema «e-dec»*: sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) per la dichiarazione doganale visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005<sup>2</sup> sulle dogane (LD);

*Art. 5a* Divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche

<sup>1</sup> L'importazione di prodotti derivati dalle foche è vietata.

<sup>2</sup> È consentita:

- a. l'importazione di prodotti derivati dalle foche, che:
  1. provengono dalla caccia ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1007/2009<sup>3</sup>, e

RS .....

<sup>1</sup> RS **916.443.11**

<sup>2</sup> RS **631.0**

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1775, GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1.

2. sono accompagnati da un certificato secondo l'articolo 4 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850<sup>4</sup>, emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea;
- b. l'importazione di prodotti derivati dalle foche destinati al consumo privato;
- c. l'importazione di prodotti derivati dalle foche come masserizie di trasloco;
- d. l'importazione di prodotti derivati dalle foche per scopi espositivi e di ricerca.

#### *Art. 13 cpv. 2*

<sup>2</sup> In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del certificato sanitario secondo TRACES oppure dell'autorizzazione dell'USAV.

#### *Art. 34 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Al momento della dichiarazione doganale in caso di importazione di animali a unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi tramite il sistema «e-dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE. Con il confronto dei dati si verifica se esistono il certificato sanitario oppure l'autorizzazione richiesti.

<sup>3</sup> In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi non notificate tramite il sistema «e-dec» l'AFD controlla in funzione dei rischi se sono accompagnate dai certificati sanitari o dalle autorizzazioni richiesti.

#### *Art. 36a*            Misure al momento della dichiarazione doganale

Se dal confronto dei dati secondo l'articolo 34 capoverso 2 emerge che non esistono il certificato sanitario oppure l'autorizzazione richiesti viene effettuata automaticamente una notifica all'autorità cantonale competente nel luogo dell'azienda di destinazione.

#### *Art. 41a*            Collegamento

Il collegamento di TRACES con il sistema «e-dec» è disciplinato dall'articolo 101a dell'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>5</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1.

<sup>5</sup> RS **916.443.10**

*Titolo dopo l'art. 42*

**Sezione 7a: Sistema informatico OITE**

*Art. 42a*      Principi

<sup>1</sup> Il sistema informatico OITE di cui all'articolo 102a dell'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>6</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi serve all'USAV anche per trattare i dati di cui necessita per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione nell'ambito dell'importazione e dell'esportazione di animali e prodotti animali di cui alla presente ordinanza e per l'amministrazione di tali autorizzazioni.

<sup>2</sup> Sono disciplinati dagli articoli 102c – 102i dell'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>7</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi:

- a. il trattamento dei dati;
- b. la protezione dei dati;
- c. i diritti delle persone interessate;
- d. la rettifica di dati;
- e. la sicurezza informatica;
- f. l'archiviazione e la cancellazione dei dati;
- g. il collegamento del sistema informatico OITE con il sistema «e-dec».

*Art. 42b*      Contenuto

Il sistema informatico OITE contiene i seguenti dati in relazione all'importazione e l'esportazione di animali e prodotti animali di cui alla presente ordinanza:

- a. domande di autorizzazione pendenti:
  1. indicazioni sull'importatore e l'esportatore;
  2. indicazioni sull'azienda di provenienza e di destinazione;
  3. indicazioni sui mezzi di trasporto e il percorso;
  4. indicazioni sulla partita;
  5. indicazioni su scopo di utilizzo, conservazione ed eliminazione;
  6. allegati alle domande di autorizzazione.
- b. autorizzazioni rilasciate e domande respinte.

<sup>6</sup> RS 916.443.10

<sup>7</sup> RS 916.443.10

## II

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N.  
Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr